

A

REGOLAMENTO

COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DELL'ESECUTIVO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

(D. Lgs 502/92 art. 3 comma 14)

INDICE

- Art. 1 – Costituzione
- Art. 2 – Composizione
- Art. 3 – Durata mandato
- Art. 4 – Segretario
- Art. 5 – Funzioni dell'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci
- Art. 6 – Norme per il funzionamento dell'esecutivo della Conferenza dei Sindaci
- Art. 7 – Dimissioni di un componente dell'esecutivo della Conferenza dei Sindaci

ART. 1 COSTITUZIONE

L'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci è costituito, ai sensi di quanto disposto dall' **art. 3 comma 14, D. Lgs. 502/92** e successive modifiche ed integrazioni, da cinque componenti, compreso il Presidente della Conferenza, scelti fra i Sindaci dei Comuni facenti parte della Conferenza medesima.

L'Esecutivo è l'organo mediante il quale la Conferenza esercita le proprie funzioni di indirizzo e valutazione.

ART. 2 COMPOSIZIONE

Il Presidente della Conferenza dei Sindaci è componente di diritto dell'Esecutivo e lo presiede. I restanti ~~quattro~~ ^{tre} componenti sono eletti dalla Conferenza a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti tenendo conto della rappresentatività territoriale all'interno dei distretti socio sanitari.

Al fine di garantire il rispetto dei criteri di rappresentatività succitati e i principi di equilibrio e ponderatezza in ordine alla scelta complessiva da effettuare, la votazione avviene mediante espressione di un'unica preferenza riferita a proposte di voto che riguardano l'intera composizione dell'Esecutivo. In ottemperanza a quanto disposto nel medesimo articolo, al fine di assicurare la rappresentatività dei Comuni, nell'organo non può essere eletto di norma più di un Sindaco di Comune appartenente al medesimo distretto.

Le funzioni dei membri dell'Esecutivo possono essere esercitate in via sostitutiva dal Vice Sindaco con funzioni vicarie ovvero da un Assessore munito di apposita delega.

**ART. 3
DURATA MANDATO**

Il mandato del Presidente e dei membri dell'Esecutivo ha durata di cinque anni e la loro scelta elettorale è funzionale al territorio, con riferimento distintamente alla funzione di Sindaco del Comune individuato quale sede della Presidenza ed alla funzione di Sindaci dei Comuni rappresentativi degli specifici distretti. Conseguentemente, in caso di rinnovo delle cariche amministrative comunali, il nuovo Sindaco subentrerà nelle funzioni di Presidente o di membro dell'Esecutivo fino allo scadere del mandato quinquennale. E' fatta salva la possibilità di procedere al rinnovo della composizione dell'Esecutivo, anche prima della scadenza del suindicato mandato quinquennale, qualora si verificino modificazioni di rilievo concernenti gli ambiti territoriali dei distretti socio sanitari dell'Azienda unità locale socio sanitaria o l'ambito territoriale dell'Azienda medesima o in altri casi eccezionali.

**ART. 4
SEGRETARIO**

E' nominato Segretario della Conferenza e dell'Esecutivo il Sindaco eletto membro dell'Esecutivo più giovane di età. In caso di assenza del Segretario le relative funzioni sono svolte dal Sindaco presente più giovane di età.

**ART. 5
FUNZIONI DELL'ESECUTIVO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI**

L'Esecutivo svolge le funzioni previste dall' **art. 3 comma 14, D. Lgs. 502/92** e successive modifiche ed integrazioni e dalla normativa regionale in materia.

- a) Formula le osservazioni sulla proposta di piano socio sanitario regionale;
- b) Provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione socio sanitaria regionale, delle linee d'indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività dell'Azienda unità locale socio sanitaria provinciale di Palermo;
- c) provvede all'elaborazione del Piano di Zona;
- d) esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio d'esercizio dell'Azienda unità locale socio sanitaria;
- e) verifica l'andamento generale dell'attività dell'Azienda unità locale socio sanitaria e trasmettere le proprie valutazioni e proposte all'Azienda stessa e alla Regione.
- f) L'Esecutivo svolge tutte le necessarie attività istruttorie e preparatorie rispetto alle funzioni di competenza della Conferenza ed approva tutti gli atti che, in base a disposizioni statali e regionali, sono attribuiti alla sua diretta competenza.

ART. 6
NORME PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'ESECUTIVO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

Le sedute dell'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci non sono aperte al pubblico. L'Esecutivo s'intende validamente convocato quando sono presenti la maggioranza dei membri dello stesso. Le sedute dell'Esecutivo si svolgono di norma presso la sede dell'ASP o della Conferenza e possono, all'occorrenza, essere effettuate anche presso uno dei Comuni facenti parte della Conferenza medesima.

Il funzionamento delle sedute dell'Esecutivo, per quanto non previsto con riferimento specifico allo stesso, è regolato dalle disposizioni relative allo svolgimento delle sedute della Conferenza, purché non incompatibili.

ART. 7

DIMISSIONI DI UN COMPONENTE DELL'ESECUTIVO
DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

Qualora un componente dell'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci si dimetta dalla carica, deve presentare le proprie dimissioni per iscritto al Presidente della Conferenza. Lo stesso convocherà la Conferenza dei Sindaci affinché proceda a nuova elezione del componente dell'Esecutivo, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del presente regolamento.